

Corte di Cassazione – III sez. civile – 10 gennaio 2008, n. 236

**Sinistro stradale – risarcimento del danno – pluralità eventi dannosi – prescrizione – termine di decorrenza – fatto nuovo – semplice aggravamento – irrilevanza**

*Quando da un medesimo fatto doloso o colposo derivino una pluralità di eventi dannosi, il termine di prescrizione decorre dalla verificazione di ciascuno di essi, tutte le volte in cui integrino autonome lesioni.*

*Diversamente, ove, sulla base delle risultanze medico-legali, rappresentino un mero sviluppo ed aggravamento dell'originaria lesione, non assumono rilevanza alcuna quali dies a quo di prescrizione.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO** - Con atto di citazione regolarmente notificato C. C., quale legatario di Z. G. (deceduto il 14.7.1980), del suo credito per il risarcimento del danno conseguente al sinistro avvenuto il 20.12.1977, (lo Z. fu investito dall'autovettura guidata dal proprietario, F. A., e subì gravi lesioni), conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce il Commissario liquidatore della S.A.E.R., compagnia presso la quale il F. era assicurato per la r.c.a., l'Assicurazione S.I.A.D. S.p.A., in nome dell'I.N.A. Gestione Autonoma del F.G.V.S., alla quale era stato trasferito il portafoglio della S.A.E.R., posta in l.c.a., e il F., per ottenere la condanna in solido al pagamento della somma di L. 22.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria e pari al credito per il risarcimento del danno spettante allo Z..

Si costituiva la S.I.A.D. S.p.A. eccependo la prescrizione del diritto. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di B. A., destinataria insieme al C. del legato, il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione proposta dalla S.I.A.D.; rigettava la domanda di condanna del Commissario liquidatore della S.A.E.R. e condannava il F. al risarcimento dei danni in favore del C., liquidati pro quota in L. 39.000.000.

Avverso tale sentenza proponevano appello il C. che deduceva, quanto alla S.I.A.D., che la prescrizione decorreva non già dal 5.8.1978 ma dal 22.5.1979, data in cui era stato amputato l'arto inferiore destro allo Z., dovendo considerarsi l'amputazione fatto nuovo diverso con caratteristiche proprie e autonome rispetto alle lesioni prodotte dall'incidente, ed il F. (che eccepiva la prescrizione).

La Corte d'Appello di Lecce con sentenza 24.1 – 18.3.1997 rigettava l'appello del C. e accogliendo quello del F., dichiarava prescritto il credito anche nei confronti del ..

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il C., resistito con controricorso dalla S.I.A.D. La S.C., con sentenza 6.4 - 8.11.2000, n. 14539, accogliendo l'unico motivo di ricorso, annullava l'impugnata sentenza, designando la Corte d'appello di Lecce per il rinvio. Alla riassunzione provvedeva il C.. Resistevano F. e la MEIE Aurora Assicurazioni S.p.A., che ha incorporato per fusione la S.I.A.D., mentre la B., quale legataria al pari del C., chiedeva la condanna dei responsabili al pagamento anche della quota di sua spettanza.

La Corte d'appello rigettava l'appello proposto dal C., accoglieva l'appello incidentale del F. con comparsa 13.1.1993, dichiarava inammissibile la domanda proposta dalla B..

Ricorrono per Cassazione C. C. e B. M. A. con un unico motivo. La S.I.A.D. Assicurazioni, ora Aurora Assicurazioni S.p.A. deposita istanza per la discussione orale ex art. 370 c.p.c. e memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo i ricorrenti, denunciando contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c, espongono quanto segue: "il S.C. nella sentenza con la quale ha cassato la decisione della Corte territoriale ed ha rimesso la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, ha fissato i principi cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi; sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale è stato affermato che "qualora lo stesso fatto doloso o colposo determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la prescrizione dell'azione risarcitoria, per il danno inherente a queste ultime, decorre dalla loro verificazione solo nel caso in cui esse non costituiscano un mero sviluppo ed aggravamento del danno già insorto, ma integrino nuove ed autonome lesioni"; in forza di tale principio è stata censurata la motivazione con la quale la Corte di Appello di Lecce aveva affermato che l'amputazione dell'arto costituiva un semplice aggravamento della frattura originaria, sostenendo che, per pervenire a tali conclusioni, nonostante la diversità del fatto lesivo rappresentato dalla amputazione dell'arto e le iniziali fratture, occorreva accettare "Se l'amputazione rappresentasse alla luce delle comuni nozioni di scienza medica, uno sviluppo (non purchessia, ma) non anomalo dell'originario evento dannoso"; consegue dall'affermazione di tali principi che, qualora si fosse accertato che l'amputazione dell'arto costituiva uno sviluppo anomalo e cioè un fatto nuovo ed autonomo rispetto alla precedente frattura, il termine di prescrizione doveva decorrere dalla data di amputazione dell'arto e, quindi, doveva rigettarsi l'eccezione di prescrizione; il Giudice di rinvio, invece, pur condividendo le conclusioni del C.T.U. e, conseguentemente, sostenendo che "nella fattispecie non è possibile affermare che "l'amputazione dell'arto abbia costituito uno sviluppo (non purchessia, ma) non anomalo dell'originario evento dannoso", ha poi ritenuto, contraddittoriamente ed illogicamente, fondata l'eccezione di prescrizione.

2. Il motivo è fondato. Le conclusioni alle quali è pervenuta l'impugnata sentenza sono palesemente in contraddizione con la dichiarata adesione della Corte di Appello alle conclusioni della consulenza medico-legale. Ed infatti, le conclusioni cui è pervenuto il consulente ed accettate dalla Corte, secondo cui "l'amputazione dell'arto costituisce evenienza nuova, straordinaria, accidentale, non pre vista, esteriore ed anomala rispetto al normale", non potevano portare all'accoglimento, bensì al rigetto dell'eccezione di prescrizione, dovendosi affermare, in applicazione del principio stabilito dalla Cassazione, che il termine biennale decorre dalla data di amputazione dell'arto e non da quello dell'incidente. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione.